

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Sig. [redacted]: - divieto con effetto immediato dello svolgimento del commercio su aree pubbliche su tutto il territorio comunale - - sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni "10" (dieci) -

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 63 DEL 28/10/2020

Cod. Profilo 136941

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP

PREMESSO che il Sig. [redacted], nato a [redacted] ivi in via [redacted] è abilitato all'esercizio di vendita in forma itinerante, tipo "B", nel settore alimentare (frutta e verdura), in forza dell'Autorizzazione Amministrativa n. 17 rilasciata dal Comune di Catanzaro in data 04.10.2011;

DATO ATTO che la Polizia Locale ha elevato nei confronti del sig. [redacted] in un arco ristretto di tempo, i seguenti verbali trasmessi a questo Settore per i successivi adempimenti:
- verbale n. 19/2020 Reg. Gen. n. 136/2020 del 21.05.2020 in quanto: "*Violava l'ordinanza sindacale n. 8 del/2009 Settore Attività Economiche di Catanzaro in quanto autorizzato alla vendita su aree pubbliche esercitava la stessa violando la citata ordinanza su spazi non consentiti (Viale Pio X alt. Pizzeria Manfredi)*";
- verbale n. 0069/A - Reg. Gen. n. 164/2020 del 16.06.2020 per violazione dell'art. 28 c. 15 e 16 e art. 29 c. 2 D.Lgs. 11498 – art. 15 c.5 art. 20 c. 3 Legge Regionale 18/99 – ordinanza sindacale n. 8 del 12.02.2009, in quanto: "*Titolare di Autorizzazione Amministrativa di commercio su area pubblica esercitava attività in zona non consentita dal Comune con ordinanza sindacale*";
- verbale n. 489 Reg. Gen n. 178/2020 del 03.07.2020 per violazione dell'ordinanza sindacale n. 8 del 12.02.2020 – art. 28 c. 15 e 16 – art 29 c. 2 D.Lgs. 114/98 - art. 11 c. 5 e art. 20 c. 3 Legge Regionale 18/99 in quanto: "*Titolare di Autorizzazione Commerciale su aree pubbliche (settore alimentare) esercitava l'attività fuori dagli spazi consentiti dalla predetta ordinanza sindacale*";

TENUTO CONTO:
- delle prescrizioni contenute a pagina 3, rispettivamente nel 1° e nel 2° capoverso dell'ordinanza sindacale n. 8 del 12.02.2009:
  - "*In caso di violazione della presente ordinanza è prevista la sanzione pecuniaria dell'importo ... omissis ...*";
  - "*In caso di recidiva, l'organo di vigilanza procede alla sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature eventualmente utilizzate per commettere la violazione e la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 ... omissis...*";
- dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98, secondo cui: "*In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione*";
- delle prescrizioni del vigente Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività commerciali;

DATO ATTO che:
le suddette violazioni sono state contestate nell'arco dello stesso anno, per cui nel caso in questione si configura la fattispecie della recidiva per cui è applicabile la sanzione accessoria consistente nella sospensione temporanea dell'attività secondo le prescrizioni dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 e dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 12.02.2009;
- il sig. [redacted]
  - risulta essere stato sanzionato anche negli anni passati per aver commesso analoghe violazioni a quelle indicate nel presente provvedimento e con Ordinanza di questo Settore n. 2 del 07/01/2020 è stata comminata la sospensione dall'attività per "3" (tre) giorni;
  - che per la reiterazione di analoghe violazioni, commesse nell'arco del corrente anno giusto verbale n. 0077/A – Reg. Gen. n. 41/2020 del 18.02.2020 e verbale n. n. 012 – n. Reg. Gen. 67/2020, del 12.03.2020, è stato destinatario dell'ordinanza n. 12 del 20.05.2020 con la quale è stata disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni "5" (cinque);

RITENUTO che possa, pertanto, essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per una durata diversa e comunque inferiore alla misura massima, ma comunque superiore a quella già comminata, individuata in complessivi giorni "10" (dieci);

EVIDENZIATO che:
- il sig. [redacted] risulta destinatario nel corso del corrente anno di un ulteriore verbale, il n. 632 – Reg. Gen. n. 196/2020 del 20.07.2020, per violazione delle norme di cui all'art. 28 – art. 29 del D.Lgs. n. 114/98 c. 4 bis Legge n. 122/2010 s.m.i. in quanto: "*Effettuava la vendita su autocarro tg. BO E 50016 in Viale Pio X (antistante pizzeria Manfredi), sprovvisto di Autorizzazione Amministrativa*";
- verificato il fascicolo di riferimento del sig. [redacted] all'interno del quale è stata rinvenuta una registrazione sanitaria prot. n. 0062942 del 28.10.2011, numero progressivo 1249, riferito a diverso veicolo e più precisamente Piaggio S85LPR targato CP 939 YT;
- presso il SUAP, anche ai fini della regolarità documentale-amministrativa non risulta essere pervenuta alcuna comunicazione relativa alla richiesta di registrazione sanitaria del veicolo autocarro tg. BO E 50016 indicato dalla Polizia Locale;

CONSIDERATO che, per i motivi sopra esposti, sono venute meno le condizioni per consentire la prosecuzione dell'attività commerciale di che trattasi, non potendosi consentire ulteriormente l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari con automezzo privo della suddetta registrazione;

EVIDENZIATO:
- che preliminarmente si ritiene necessario, in virtù del suddetto verbale n. 196/2020, inibire il commercio svolto su aree pubbliche su tutto il territorio comunale dal Sig. [redacted], esercitato in forza dell'Autorizzazione Amministrativa di Tipo B (itinerante) n. 17 del 04.10.2011 per il settore merceologico alimentare, fino a quando non sarà, formalmente, in possesso della documentazione amministrativa necessaria (SCIA) finalizzata alla notifica sanitaria del veicolo targato BO E 50016;
- che dal giorno successivo alla suddetta regolarizzazione documentale amministrativa (SCIA), decorreranno i 10 (dieci) giorni relativi alla sospensione temporanea dell'attività, quale sanzione accessoria dei verbali n. 136/2020, 164/2020 e 178/2020 indicati in precedenza;

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio accessorio consequenziale alle violazioni elevate dalla Polizia Locale, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO il D.Lgs. n. 114/1998
VISTA la L. R. n. 18/1999
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 2 del 23.03.2009 (Regol. Aree Pubbl.)
VISTA la Ordinanza Sindacale n. 8/2009
VISTO il D.Lgs. n. 59/2010;
VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
VISTA la legge n. 122/2010
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Per quanto sopra

ORDINA

- al sig. [redacted], nato a [redacted] ivi residente in [redacted] titolare della Autorizzazione Amministrativa di tipo "B" – settore alimentare - n. 17 rilasciata dal Comune di Catanzaro in data 04.10.2011:

- il divieto con effetto immediato dello svolgimento del commercio su aree pubbliche su tutto il territorio comunale, esercitato in forza della citata Autorizzazione Amministrativa fino a quando non sarà, formalmente, in possesso della documentazione amministrativa (SCIA) finalizzata alla notifica sanitaria del veicolo utilizzato per lo svolgimento della'attività;
- la sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni 10 (dieci) decorrenti dal giorno successivo alla regolarizzazione documentale amministrativa, (SCIA);

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- al Sig. [redacted] in Via [redacted]

la trasmissione a mezzo pec:
- al Comando Polizia Municipale di Catanzaro;
- all'ASP di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione "SIAN";

la pubblicazione:
- all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Amministrazione Comunale -

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Istruttore Direttivo
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il DIRIGENTE
Dott. Antonino Ferraiolo

==========

Municipio Di Catanzaro

Il sottoscritto_____ Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____ notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____ che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore